

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 27 maggio 2020
(1 BvR 1873/13, 1 BvR 2618/13), sulla tutela dei dati personali
degli abbonati dei servizi di telecomunicazione e internet**

20/07/2020

Il Primo Senato del Tribunale costituzionale federale ha dichiarato incostituzionali il § 113 della Legge sulle telecomunicazioni (*Telekommunikationsgesetz - TKG*) e diverse disposizioni legislative federali ordinarie che disciplinavano la procedura manuale per elaborare informazioni sui dati personali degli abbonati.¹ Le disposizioni violavano, ad avviso del Senato, il diritto all'autodeterminazione informativa dei ricorrenti e il loro diritto alla riservatezza delle telecomunicazioni (art. 10, comma 1, della Legge fondamentale - LF).

I ricorrenti erano abbonati ai servizi di telecomunicazione e internet. La menzionata procedura manuale per elaborare i dati raccolti consentiva alle autorità responsabili per la sicurezza di ottenere informazioni dalle imprese di telecomunicazioni, in particolare informazioni sugli abbonati con un allacciamento alla rete di telefonia o in relazione agli indirizzi IP assegnati in un determinato momento. Le informazioni fornite comprendevano i dati personali dei clienti abbonati, che venivano raccolti nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di un contratto (i c.d. dati dell'abbonato). Non venivano invece trasmesse informazioni sui dati relativi all'utilizzo dei servizi di telecomunicazione (i c.d. dati sul traffico) e sul contenuto effettivo delle telecomunicazioni.

Il Tribunale costituzionale ha sottolineato come, in linea di principio, la comunicazione e la trasmissione di informazioni sui dati degli abbonati sia consentita dal diritto costituzionale. Tuttavia, il legislatore deve creare una base giuridica proporzionata sia per la trasmissione dei dati degli abbonati da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione, sia per il reperimento di tali dati da parte delle autorità. Le disposizioni relative al trasferimento e al reperimento dei dati degli abbonati devono limitare in modo adeguato gli scopi del loro utilizzo e in particolare stabilire delle soglie per l'interferenza come elemento costitutivo delle disposizioni sul trasferimento e reperimento, nonché prevedere una tutela degli interessi giuridici coinvolti sufficientemente significativa.

Il Primo Senato ha chiarito che, in linea di principio, e nonostante il peso moderato dell'interferenza, l'impiego dei poteri generali relativi al trasferimento e al reperimento dei dati degli abbonati richiede, nel contesto della garanzia della sicurezza pubblica e delle attività dei servizi di *intelligence*, che vi sia un pericolo specifico nel caso concreto e un sospetto iniziale di

¹ Il comunicato stampa relativo alla decisione è reperibile in lingua inglese alla pagina: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-061.html>.

condotta criminale (*Anfangsverdacht*) per il perseguimento di reati. In caso di attribuzione di indirizzi IP dinamici, questa deve, dato il maggior peso dell'interferenza, contribuire, per essere legittima, anche a proteggere o rafforzare interessi giuridici di un notevole rilievo.

Per quanto riguarda la tutela della sicurezza pubblica o delle attività dei servizi di *intelligence*, se le soglie per l'impiego dei poteri non dovessero richiedere un pericolo concreto e specifico, tale carenza dovrebbero quantomeno essere compensata tramite requisiti più severi per il peso degli interessi giuridici coinvolti e meritevoli di tutela.

Nella maggior parte dei casi, le disposizioni contestate non avevano tuttavia soddisfatto tali requisiti e sono quindi state ritenute incostituzionali.

I poteri di trasmissione e reperimento contestati di cui al § 113 TKG non soddisfacevano, ad avviso del Tribunale di Karlsruhe, i requisiti costituzionali del diritto generale alla personalità di cui all'art. 2, comma 1, LF, in combinato disposto con l'art. 1 comma 1, LF, nonché di riservatezza in materia di telecomunicazione garantito dall'art. 10, comma 1, LF.

Sebbene contribuiscano a scopi legittimi – all'efficacia del perseguimento penale, alla prevenzione di pericoli nonché all'adempimento dei compiti dei servizi di *intelligence* –, le regole per la trasmissione dei dati possono considerarsi compatibili con le esigenze della proporzionalità in senso stretto soltanto se limitano in modo sufficientemente chiaro gli scopi dell'utilizzo dei singoli poteri. Ciò non poteva affermarsi con riferimento alla norma scrutinata. Il Primo Senato ha ribadito che le informazioni sui dati di accesso possono essere trasmesse e reperite solo se sono soddisfatti i requisiti di legge per il loro utilizzo.

Maria Theresia Roerig